



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

alla c.a. Signori Presidenti

Roma, 27 novembre 2000

Rif. P/CR.c/3888

CIRCOLARE N° 135

OGGETTO: Legge 31.12.1996 n° 675 e D.P.R. 28.07.1999, n° 318 – Informativa in merito alla notificazione del trattamento dei dati al Garante ed alle misure di sicurezza da adottare

Il Consiglio Nazionale ha esaminato la normativa sulla *privacy* con particolare riguardo agli obblighi dalla stessa derivanti sia per il Consiglio stesso, che per gli Ordini Regionali, individuando gli incombeni da espletare. In merito si rende noto a codesto Ordine Regionale quanto segue.

Le disposizioni di cui alla legge 675/96, inerenti la "tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", trovano applicazione nei confronti di chiunque disponga di dati personali nell'ambito del territorio dello Stato italiano. In particolare chi intende procedere al trattamento di dati personali, di regola già disponendo o procedendo alla costituzione di una banca dati, incorre nelle prescrizioni previste dalla citata legge, la quale fissa una pluralità di adempimenti, la cui inosservanza in alcuni casi costituisce illecito penale, in altri amministrativo.

Tra gli adempimenti più urgenti vanno ricordati la notifica al **Garante** con le modalità prescritte dall'art. 7 della legge 675/96, nonché l'adozione di idonee misure di sicurezza per la custodia ed il controllo dei dati, così come previsto dal D.P.R. 318/99.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che i dati in possesso di codesto Ordine hanno natura di dati personali comuni, il cui trattamento non richiede il consenso dell'interessato, considerato che il titolare è un ente pubblico non economico e, quindi, non riconducibile alla sfera di applicazione dell'art. 11 della legge 675/96.

In relazione agli obblighi cui è tenuto codesto Ordine, quale titolare del trattamento, **si evidenzia che a norma dell'art. 7, n° 5-ter, della citata legge, è esonerato dalla notificazione al Garante**. Tale esonero è giustificato, oltre che dalla natura "comune" dei dati personali in possesso dell'Ordine, anche dalla circostanza che il suddetto trattamento è finalizzato alla tenuta dell'Albo professionale in conformità alla legge (lettera "h" dell'art. 7, punto 5-ter) e che riguarda dati contenuti in un "pubblico registro", conoscibili da chiunque. Anche per quel che concerne i dati dei dipendenti dell'Ordine non sussiste alcun obbligo di notificazione, atteso che il trattamento in questo caso è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali (lettera "e" del citato art. 7). Infine in riferimento ad eventuali dati relativi a terzi, professionisti e non, si precisa che, laddove le informazioni siano utilizzate unicamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque non destinate alla diffusione (lettera "d"), si è esonerati dalla notificazione. Corre però l'obbligo di evidenziare che, **qualora l'Ordine intendesse diffondere eventuali dati personali ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'Albo - e, pertanto, conoscibili da parte di chiunque - dovrà provvedere all'acquisizione del preventivo consenso scritto degli interessati ed alla notificazione al Garante ex art. 7 della legge 675/96**. La notificazione si effettua una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, mediante la compilazione di modelli predisposti dal **Garante** e disponibili presso gli uffici postali. E' in ogni caso onere dell'Ordine, a norma dell'art. 10 legge 675/96, informare preventivamente il soggetto interessato circa le finalità e le caratteristiche del trattamento, nonché i diritti che ne scaturiscono ai sensi dell'art. 13 della stessa legge. In merito, sul "Bollettino Geologi", verrà pubblicata una comunicazione agli iscritti relativa al trattamento dei dati.

Per quel che concerne l'obbligo di notificazione si evidenzia, infine, che qualora codesto Ordine curi la **pubblicazione di un periodico** (rivista di informazione agli iscritti, ect:) **dovrà**, nella specie, procedere alla **notificazione al Garante** ex art. 7 legge 675/96 ed applicare, per la banca dati della rivista, le misure di sicurezza di cui al D.P.R. 318/99 (misure di seguito indicate e, comunque, obbligatorie anche per le banche dati dell'Ordine). Le riviste, infatti, sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa sulla "privacy" non sussistendo per le stesse una previsione specifica di esonero.

Ulteriore adempimento obbligatorio in capo all'Ordine è costituito, dunque, dalla predisposizione delle misure minime di sicurezza individuate dal D.P.R. 318/99, che potrà variare a seconda del tipo di banca dati (trattamento effettuato con il solo archivio cartaceo; con un solo elaboratore; con più elaboratori non accessibili dall'esterno; con più elaboratori accessibili dall'esterno) e dei dati oggetto di trattamento (comuni o sensibili).

In via del tutto esemplificativa questo Consiglio individua le seguenti **misure minime di sicurezza**.

- a) Nomina di un **"Responsabile"** il quale avrà i seguenti compiti:
 - allestire un archivio per atti e documenti con dati personali comuni, delineando le procedure di consegna, restituzione e compartimentazione dei dati stessi;
 - ove dovesse sorgere la necessità, rilasciare autorizzazioni agli incaricati del trattamento o agli incaricati della manutenzione per accedere ad eventuali dati sensibili;
 - sovrintendere alle operazioni di riutilizzo di informazioni precedentemente contenute in supporti di memorizzazione (dischi, nastri, cd, etc.) con particolare riguardo ad eventuali dati sensibili;
 - allestire, ove necessario, un archivio per atti e documenti con dati sensibili, determinando le procedure di accesso e quelle relative alla consegna, restituzione e compartimentazione dei dati stessi;

- mettere a disposizione degli incaricati, che dovessero trattare eventuali dati sensibili, contenitori con lucchetti e serrature e definire le procedure di consegna, restituzione e compartimentazione dei dati stessi;
- sempre nell'eventualità di trattamento di dati sensibili il responsabile dovrà compilare, o dare incarico ad una ditta esterna specializzata di compilare, un documento programmatico di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/99.

L'incarico è a tempo indeterminato e verrà formalizzato con lettera scritta firmata per accettazione contenente l'indicazione delle attività oggetto d'incarico.

b) Nomina di un "Amministratore di sistema" il quale avrà i seguenti compiti:

- sovrintendere alle risorse del sistema operativo degli elaboratori utilizzati presso la sede dell'Ordine e consentirne l'utilizzazione;
- consegnare a ciascun incaricato un codice identificativo personale ed una parola chiave;
- vigilare sul corretto utilizzo e custodia della parola chiave da parte di ciascun incaricato;
- provvedere all'installazione di programmi antivirus od equivalenti, con aggiornamento almeno semestrale.

L'incarico è a tempo indeterminato e deve essere formalizzato con lettera scritta firmata per accettazione, contenente l'indicazione delle attività oggetto dell'incarico stesso.

c) Nomina di uno o più "Incaricati del trattamento".

L'incarico deve essere formalizzato per iscritto dal Presidente e deve intendersi a tempo indeterminato.

Si precisa che "Titolare" del trattamento è l'Ordine, in persona del suo Presidente, e che tutte le funzioni ed i compiti previsti per il "Responsabile", per l'"Amministratore di sistema", nonché per gli "Incaricati del trattamento" restano in capo al "Titolare" stesso, nel caso in cui non si proceda a nominare specifici soggetti cui affidare le cariche sopra indicate. In particolare il "Responsabile" potrà assorbire i compiti dell'"Amministratore di sistema" e degli "Incaricati del trattamento", mentre in caso di nomina del solo "Amministratore di sistema" questi potrà svolgere anche le mansioni degli "Incaricati del trattamento", restando in capo al "Titolare" le funzioni del "Responsabile". E' ovvio che potranno essere nominati anche solo degli "Incaricati del trattamento" o "un Incaricato del trattamento" (personale di segreteria), restando ogni altra funzione in capo al "Titolare". Naturalmente ciascun Ordine può decidere autonomamente - avuto anche riguardo alla propria consistenza ed estensione organizzativa - se concentrare nello stesso Presidente dell'Ordine - "Titolare" - tutti i compiti relativi alla sicurezza, ovvero se distribuire tali compiti in diverso o diversi soggetti nominati o nominato ad hoc. Potrà essere prevista anche la stipula di una polizza assicurativa per garantire il "Titolare", o gli altri eventuali soggetti, da responsabilità civili per danni provocati a terzi.

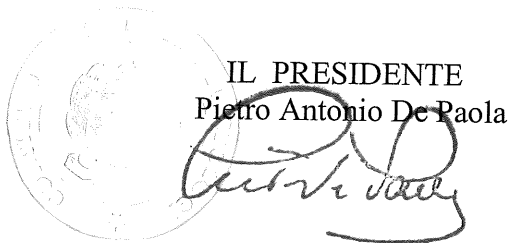
Si segnala che per l'adozione delle misure minime di sicurezza è stata concessa con la legge n° 325 del 3.11.2000 una proroga fino al 31.12.2000. La proroga riconosciuta dal legislatore, tuttavia, non è stata prevista erga omnes, bensì solo per coloro che documentino per iscritto, con atto avente data certa, quali sono le ragioni tecniche ed organizzative a causa delle quali si è reso necessario avvalersi del termine più ampio riconosciuto dalla stessa legge n° 325/2000, gli accorgimenti adottati o da adottare, gli elementi che caratterizzano il piano di adeguamento e le linee guida previste per dare piena attuazione a tutte le misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge n° 675/1996. Occorre dunque redigere un documento che abilita alla proroga, far apporre sullo stesso un timbro postale o l'autenticazione di un Notaio, al fine di munirlo di data certa. Il docu-

mento dovrà essere conservato presso l'Ordine. In caso di pubblicazione di riviste si dovranno predisporre due documenti, uno per l'Ordine in quanto tale ed un altro per l'Ordine quale editore. Si allega fac-simile del documento.

Da ultimo si evidenzia che **laddove l'Ordine**, nella qualità di titolare del trattamento, **non ponga in essere le prescritte misure minime di sicurezza** – per la cui adozione è stata concessa una proroga fino al 31.12.2000 – la legge 675/96 delinea un articolato **apparato sanzionatorio**. In particolare, per le violazioni più lievi sono previste delle sanzioni amministrative, mentre per quelle ritenute più gravi delle sanzioni penali. Ove il fatto illecito dovesse procurare un danno per il soggetto interessato, l'art. 18 della legge 675/96 prevede espressamente la responsabilità civile e l'obbligo di risarcimento del danno cagionato per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Questo Consiglio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola



All: n° 2

**FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO CHE ABILITA ALLA
PROROGA**

L'Ordine Regionale dei Geologi del, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore dott. geol., titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo ed all'Elenco speciale, con il presente atto intende usufruire della proroga per l'adozione delle misure di sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 3.11.2000, n° 325 ed a tal fine dichiara quanto segue.

1. (esigenze tecniche ed organizzative che hanno reso necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'art.41, comma 3 della legge 675/1996)
.....
.....
.....
2. (accorgimenti già adottati)
.....
.....
.....
3. (accorgimenti da adottare)
.....
.....
.....
4. (programma di adeguamento e relative fasi in cui tale programma è ripartito)
.....
.....
.....
5. (linee guida previste per la piena adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1 e 2, della legge 675/1996)
.....
.....
.....

Il presente documento, redatto in unica copia e munito di data certa (mediante sottoscrizione autenticata dal Notaio) oppure (mediante apposizione di timbro postale), verrà conservato presso la sede di questo titolare in alla Via n°
(luogo), (data)

Ordine Regionale Geologi

IL PRESIDENTE
(dott. geol.)

FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO CHE ABILITA ALLA PROROGA

L'Ordine Regionale dei Geologi del, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore dott. geol., titolare del trattamento dei dati personali relativi alla rivista, notificato in data, con il presente atto intende usufruire della proroga per l'adozione delle misure di sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 3.11.2000, n° 325 ed a tal fine dichiara quanto segue.

1. (esigenze tecniche ed organizzative che hanno reso necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'art.41, comma 3 della legge 675/1996)

.....
.....
.....

2. (accorgimenti già adottati)

.....
.....
.....

3. (accorgimenti da adottare)

.....
.....
.....

4. (programma di adeguamento e relative fasi in cui tale programma è ripartito)

.....
.....
.....

5. (linee guida previste per la piena adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1 e 2, della legge 675/1996)

.....
.....
.....

Il presente documento, redatto in unica copia e munito di data certa (mediante sottoscrizione autenticata dal Notaio) oppure (mediante apposizione di timbro postale), verrà conservato presso la sede di questo titolare in alla Via n°
(luogo), (data)

Ordine Regionale Geologi

IL PRESIDENTE
(dott. geol.)